

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 6 dicembre 1955 concernente la modifica dell'art. 23
della legge sulla pesca

(del 15 marzo 1956)

La Vostra Commissione ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato che propone la modifica dell'art. 23 della legge sulla pesca.

La modifica proposta è ritenuta dalla Vostra Commissione giustificata e necessaria, in quanto l'art. 17, cpv. 1°, della legge sulla pesca del 5 dicembre 1949, è praticamente inapplicabile per il fatto che il Gran Consiglio, in base all'art. 23 della citata legge, avrebbe dovuto decretare le relative tasse da applicare agli utenti di derivazione d'acqua, alle imprese che estraggono ghiaia o sabbia, nonché a quelle che possono arrecare danno alla pescosità delle acque. Ora il Gran Consiglio, sempre in base all'art. 23 della legge sulla pesca, ha decretato, in data 27 febbraio 1950, le tasse per le diverse patenti di pesca e nessun decreto è stato approvato dal Gran Consiglio per quanto ha riferimento alle tasse di cui all'art. 17. Il Consiglio di Stato quindi si trovava senza base legale per poter fissare le tasse per gli utenti di derivazioni d'acqua, ecc.; ne è la prova la sentenza pronunciata dalla Commissione dell'Amministrativo sul ricorso del sig. Guigoz Edoardo di Chiasso, (fatto ampiamente accennato nel messaggio del Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Stato propone quindi la modifica dell'art. 23, lasciando a libero giudizio del Dipartimento dell'agricoltura di fissare, caso per caso, le tasse da applicare ai concessionari di cui all'art. 17. Tale proposta trova consenziente la Vostra Commissione perchè, come già accennato nel messaggio del Consiglio di Stato, tornerebbe difficile stabilire in un decreto queste tasse, nella fissazione delle quali è necessario tenere presente la pescosità dei corsi d'acqua sfruttati, la portata delle derivazioni ed il periodo di sfruttamento. Vi sono poi le concessioni per sfruttamenti idroelettrici il cui importo delle tasse o indennità dovrebbe essere basato unicamente in base a perizie tecniche (ad esempio: il recente caso della Maggia la cui perizia tecnica stabiliva un danno alla pescosità di oltre un milione).

Nella legge sulla pesca non sono fissate altre tasse che quelle per le patenti e quelle per derivazioni di acqua, estrazione ghiaia ecc. Per quanto concerne le tasse per patenti il Gran Consiglio ha già votato il relativo decreto; di conseguenza la Vostra Commissione ritiene di dover apportare una modifica, più di forma che di sostanza, alla proposta del Consiglio di Stato.

L'art. 23 della legge sulla pesca del 5 dicembre 1949 dovrebbe essere così modificato:

« Art. 23. — Le tasse per patenti di pesca previste dalla presente legge, sono fissate dal Gran Consiglio con decreto speciale.

Le indennità di cui all'art. 17, sono fissate dal Dipartimento dell'agricoltura ».

La Vostra Commissione vi propone quindi di accogliere la modifica proposta.

Per la Commissione della Legislazione:

Nessi, relatore

Barchi — Bernasconi — Bianchi —
Censi — Pelli F. — Probst — Riva
— Tettamanti — Visani